

**Cass. civ. Sez. lavoro, 27-08-1987, n. 7063**

Fatto Diritto P.Q.M.

**AGENZIA (CONTRATTO DI)**

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Alberto ZAPPULLI Presidente

" Domenico FARINARO Consigliere

" Alessandro ANGARANO "

" Salvatore NARDINO Rel. "

" Stefano CICIRETTI "

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto

da

NATIONAL CHEMSEARCH S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore elett. dom. in Roma via Attilio Regolo 12-D presso l'avv. Emilio Conte che, unitamente all'avv. Giorgio Pellegrini Cislaghi, lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;

Ricorrente

contro

REALE ILIO;

Intimato

per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Milano del 4-30-3-83 n. 398-82 R.G.;

udita nella pubblica udienza del 16-12-86 la relazione della causa svolta dal Cons. Rel. Dr. Salvatore Nardino;

udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Antonio Martinelli che ha concluso: accoglimento del ricorso;

**Svolgimento del processo**

Con ricorso al Pretore di Milano del 18 settembre 1981 Ilio Reale convenne in giudizio la s.r.l. NATIONAL CHEMSEARCH per sentirla condannare al pagamento di L. 4.277.608, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, a titolo di indennità sostitutiva di preavviso in relazione ad un contratto di agenzia illegittimamente risolto dalla preponente a causa del mancato raggiungimento del minimo di vendite pattuito nei mesi di marzo e aprile.

La società convenuta, costituitasi, chiese il rigetto del ricorso e propose domanda riconvenzionale al fine di ottenere la condanna del Reale al pagamento di lire 3.147.500 (o, in subordine, di L. 2.360.500), per violazione dell'art. 5 del menzionato contratto, nonché dell'ulteriore somma di L. 500.000 per inosservanza di altra norma contrattuale (l'art. 11) relativa alla responsabilità per la custodia di materiale di impresa.

L'adito Pretore, dopo aver disposto una consulenza tecnica, con sentenza in data 30 giugno 1982, accolse la domanda attrice, condannando la predetta società al pagamento di L. 5.500.178, e rigettò la domanda riconvenzionale.

Tale decisione venne confermata dal tribunale di Milano, il quale con sentenza 4-30 marzo 1985, respinse l'appello della soc. National Chemsearch in base alle seguenti considerazioni:

1) la clausola 5) del contratto di agenzia faceva obbligo all'agente di promuovere in ciascun mese vendite di prodotti della preponente "per un ammontare non inferiore all'importo complessivo di L. 3.000.000" e prevedeva che, in caso di mancato raggiungimento "del minimo sopraindicato per due mesi anche non consecutivi", la società avrebbe potuto risolvere il contratto senza preavviso, "per fatto... imputabile" all'agente, "ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ."

2) Poiché nei mesi di marzo e aprile del 1981 gli "ordini diretti ed indiretti" relativi alla zona assegnata al Reale erano stati di importo inferiore al minimo pattuito, il primo giudice aveva "fatto puntuale applicazione della clausola per quanto concerne la risoluzione in tronco del rapporto", posto che "il contratto di agenzia è caratterizzato dalla assenza di ogni forma di stabilità e conseguentemente dalla recidività (art. 1750 C.C.)...", a prescindere dall'esistenza di una clausola risolutiva espressa e dal verificarsi del fatto ivi previsto".

3) Peraltro, "nello schema legale e tipico del contratto di agenzia... la fattispecie della risoluzione è sempre con preavviso, cioè non in tronco", sicché la menzionata "clausola contrattuale di risoluzione espressa" non poteva considerarsi "compatibile con una ricostruzione sistematica della fattispecie del recesso nel contratto di agenzia ed era pertanto affetta da nullità. Non poteva, infatti "essere riportata nella disponibilità negoziale dei contraenti la vicenda della risoluzione secondo uno schema favorevole esclusivamente ed interamente ad una sola delle parti", che non era inoltre "riconciliabile ad alcuna delle ipotesi legali di risoluzione del contratto" e che si poneva "al di

fuori di ogni collegamento con le modalità effettive di svolgimento del rapporto".

4) "L'inadempimento invocato nella nota risolutiva dell'8.5.1981" non legittimava la risoluzione del rapporto: il preponente, ove si fosse ritenuto insoddisfatto del "livello degli affari" promossi dal Reale, avrebbe potuto, "nello schema tipico del contratto, risolvere il medesimo corrispondendo l'indennità di preavviso" sicché era da escludersi "la sussistenza di una ipotesi di inadempimento", tenuto anche conto del fatto che il Reale aveva "quasi raggiunto il plafond convenzionale nel mese di marzo" e solo in aprile aveva realizzato "un livello molto minore".

5) La gravata sentenza meritava "conferma anche in relazione alle altre domande dell'appellante".

Per la cassazione di tale sentenza s.r.l. National Chemsearch ha proposto ricorso a questa Corte affidato a tre mezzi di annullamento ed illustrato con memoria.

Il Reale non si è costituito.

### **Motivi della decisione**

Con il primo motivo la società ricorrente, denunciando "violazione e falsa applicazione degli [articoli 1456, 1750, 2119 Cod. Civ.](#), e 360 C.P.C.", censura l'impugnata sentenza per avere il Tribunale dichiarato la nullità della clausola n. 5 del contratto in questione, senza indicare la norma che sottrarrebbe "alle parti di un contratto di agenzia la disponibilità negoziale con riguardo alla cessazione del rapporto".

Nessun limite, invero, deriva [dall'art. 1750 Cod. Civ.](#), in quanto la previsione di periodo di preavviso "è comune a tutti i contratti di durata", né [dall'art. 2119 Cod. Civ.](#), il quale è applicabile al rapporto stesso, ma "nel rispetto delle differenze sostanziali" fra il suindicato contratto e quello di lavoro subordinato. Solo in quest'ultimo, secondo l'insegnamento della giurisprudenza, il mancato raggiungimento del risultato economico pattuito "non assume il valore di elemento del sinallagma contrattuale", mentre nel contratto di agenzia "le parti sono libere di indicare come credono e secondo le rispettive esigenze economiche" il risultato voluto, sicché è perfettamente valida la pattuizione di una clausola risolutiva espressa collegata all'inadempimento dell'obbligazione assunta dall'agente.

Con il secondo mezzo si addebita al giudice di appello la "violazione e falsa applicazione degli [articoli 2119, 1742, 1750 Cod. Civ.](#) e 360 C.P.C.", per avere escluso l'inadempimento del Reale, traendo argomento dal rapporto fra l'ammontare delle provvigioni maturate e l'importo dell'indennità sostitutiva del preavviso, senza considerare che, se l'agente non si attiva per promuovere la conclusione di affari, viene meno lo stesso "scopo del contratto".

Il Tribunale ha inoltre trascurato di rilevare, ad avviso della ricorrente, che "nel caso di specie, l'agente aveva l'esclusiva anche sugli ordini indiretti" e che nei mesi di marzo e aprile del 1981 egli aveva "visitato tre clienti in tre giorni", sicché "anche sotto il profilo degli obblighi di comportamento" appariva erronea l'affermazione di principio secondo cui "la violazione del patto ex art. 5 e il comportamento dell'agente non integrassero motivo di cessazione del rapporto senza preavviso".

Con il terzo motivo di ricorso la società ricorrente, denunciando "mancanza di motivazione", osserva che il giudice di appello ha totalmente ommesso di spiegare le ragioni per le quali ha ritenuto di confermare la sentenza di primo grado anche "in relazione alle altre domande" dell'appellante, e in particolare a quella avente ad oggetto il pagamento della penale per mancata restituzione del materiale dell'impresa ai sensi dell'art. 11 del contratto.

Il ricorso merita accoglimento.

L'errore di fondo che inficia la decisione impugnata consiste nell'aver affermato che alla stregua della disciplina legale, il contratto di agenzia può risolversi solo e "sempre con preavviso, cioè non in tronco", e che di conseguenza è nulla la "clausola contrattuale di risoluzione espressa" per incompatibilità "con una ricostruzione sistematica della fattispecie del recesso" in detto contratto.

Non è dato, invero, comprendere su quali norme o principi giuridici il Tribunale hanno fondato tale opinione, posto che, dopo aver enunciato le "tre linee interpretative" seguite dalla giurisprudenza e della dottrina "al fine di introdurre anche sulle vicende del rapporto di agenzia la risoluzione immediata" (applicabilità per analogia [dell'art. 2119 Cod. Civ.](#); risoluzione secondo lo schema [dell'art. 1458 Cod. Civ.](#), rinvio alle norme di cui agli [artt. 1723 e 1725 Cod. Civ.](#) sulla revocabilità del mandato per giusta causa), omette di spiegare a quale delle riferite teorie intendesse eventualmente prestare la propria adesione ed anzi mostra di disattenderle tutte, affermando in termini assolutamente apodittici che, "la riportata clausola contrattuale di risoluzione espressa, stipulata tra le parti, non può essere ricondotta ad alcune delle ipotesi sopra esposte.

Tale conclusione è manifestamente priva di fondamento giuridico. E' ben vero che [l'art. 1750 Cod. Civ.](#) prevede, come fattispecie tipica di risoluzione di contratto di agenzia, il recesso di una delle parti con il rispetto del termine di preavviso pattuito, il quale - come recita il 2° comma - "può essere sostituito dal pagamento di una corrispondente indennità"; ma detta norma, mentre sancisce - come lo stesso Tribunale espressamente ammette - il principio della re cedibilità ad nutum dal rapporto, "caratterizzato dall'assenza di ogni forma di stabilità (v. pagg. 8 e 9 della sentenza), non è certamente di ostacolo all'applicabilità al contratto di agenzia dei principi generali in materia di risoluzione per inadempimento dei contratti a prestazioni corrispettive (art. 1453 e segg. Cod. Civ.) né impedisce, in particolare, alle parti contraenti di pattuire che il rapporto si risolve ipso jure, a norma [dell'art. 1456 Cod. Civ.](#) "nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite" e che la parte interessata dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Non è, dunque, nelle disposizioni [dell'art. 1750 Cod. Civ.](#) - come sembra ipotizzare il giudice di appello - né in alcuna altra norma di legge o di contratto che può trovare giustificazione la ritenuta nullità della clausola risolutiva espressa, con la quale la Soc.

National Chemsearch ed il Reale stabilirono il c.d. "minimo di produzione" da parte dell'agente (promozione di "ordini" per un importo non inferiore a L. 3.000.000 al mese) e convennero che il mancato raggiungimento di tale risultato per due mesi anche non consecutivi avrebbe autorizzato la società preponente a risolvere il contratto senza preavviso.

Va poi rilevato che costituisce ormai jus receptum nella giurisprudenza di questa suprema Corte il principio secondo cui - contrariamente a quanto ritenuto da Tribunale - il contratto di agenzia può risolversi anche senza preavviso (e senza il pagamento dell'indennità sostitutiva) ove sussista una giusta causa di recesso, applicandosi ad esso le disposizioni [dell'art. 2119 Cod. Civ.](#), attesa l'evidente analogia, quanto alla rilevanza ed agli effetti della fattispecie risolutiva, fra il rapporto di agenzia e quello di lavoro subordinato a tempo indeterminato, entrambi fondati sull'elemento fiduciario, di talché il concetto di giusta causa di cui [all'art. 2119 Cod. Civ.](#) "ben può essere utilizzato, pur nella sostanziale diversità delle rispettive prestazioni e della configurazione giuridica dei due contratti, per stabilire se lo scioglimento del rapporto di agenzia sia avvenuto o non per un fatto imputabile all'agente tale da precludere la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto perché idoneo a rimuovere il presupposto fiduciario di questo ..." (Cass. 20.8.1983 n. 5446; v. anche Cass. 10.1.84 n. 183, 13.12.82 n. 6857, 9.7.79 n. 3942). E quando, come nella specie, le parti, nella loro libertà ed autonomia negoziale, abbiano preventivamente valutato l'importanza di un determinato inadempimento, facendone discendere la risoluzione del contratto senza preavviso, il giudice non può compiere alcuna indagine sull'entità dell'inadempimento stesso rispetto all'interesse dell'altro contraente, ma "deve unicamente accertare se esso sia imputabile al soggetto obbligato quanto meno a titolo di colpa, che per altro si presume a norma [dell'art. 1218 Cod. Civ.](#) (v. Cass. 22.1.86 n. 394, 8.7.83 n. 4591, 11.6.83 n. 4023, 23.1.82 n. 470).

Non è superfluo precisare che la previsione di una ipotesi di una giusta causa di risoluzione in tronco non può ritenersi vietata nel contratto di agenzia quando il rapporto si svolga con i caratteri della "parasubordinazione" (v.

[Artt. 409 n. 3 C.P.C.](#)), poiché - come si è accennato - l'assimilazione fra il su indicato contratto e quello di lavoro subordinato non si estende oltre i limiti segnati dall'ordinamento positivo e riguarda solo particolari istituti (come l'indennità di fine rapporto di cui [all'art. 1751 Cod. Civ.](#) come modificato dalla [Legge 15.10.1971 n. 911](#), l'assoggettabilità delle controversie al rito del lavoro ex [art. 409 C.P.C.](#), la rivalutazione dei crediti dell'agente secondo i criteri di cui all'art. 429 - terzo comma C.P.C. l'invalidità delle rinunzie e transazioni relative a diritti derivanti da disposizioni inderogabili di legge o di contratto collettivo ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 533 del 1983), mentre rimangono, per ogni altro aspetto, ben distinte le rispettive discipline giuridiche, in considerazione della già rilevata diversità sostanziale di natura e di struttura fra i due contratti e dell'inesistenza nello ordinamento giuridico di un principio generale di tutela dei lavoratori autonomi (ed in particolare degli agenti e rappresentanti di commercio) analogo a quello che assiste i lavoratori subordinati (v. Cass. 11.7.79 n. 4016 e, più recentemente, Cass. 26.10.83 n. 6331, Cass. SS.UU. 12.1.1983 nn. 6729 - 6730; v. anche C. Cost. 25.5.70 n. 75); con la conseguenza che non sono estensibili al rapporto di agenzia le limitazioni ed i vincoli alla autonomia contrattuale sanciti, a favore dei prestatori d'opera, dalla speciale normativa in materia di lavoro dipendente.

Dai su esposti principi si è ingiustificatamente discostato il Tribunale di Milano, il quale è anche incorso in palese contraddizione, affermando, da un lato, che il primo giudice aveva fatto "puntuale applicazione della clausola per quanto concerne la risoluzione in tronco del rapporto" ed escludendo, dall'altro, che fosse ravvisabile nella clausola stessa "una ipotesi di giusta causa di recesso, sia ai sensi [dell'art. 2119 Cod. Civ.](#) e sia ai sensi [dell'art. 1725 Cod. Civ.](#)", in base alla considerazione che non potrebbe "essere riportata nella disponibilità negoziale dei contraenti" la previsione di una "ipotesi preconstituita di inadempimento" come causa di "scioglimento immediato" e automatico del contratto.

Emerge con tutta evidenza da tale rilievo che la decisione del giudice di appello è stata influenzata dalla erronea supposizione che il rapporto di agenzia fosse equiparabile a quello di lavoro subordinato ben oltre i limiti innanzi cennati e che l'autonomia negoziale delle parti non potesse liberamente esplicarsi mediante la pattuizione di clausole (non esclusa quella risolutiva espressa collegata al mancato raggiungimento di un determinato livello di produzione) che sono perfettamente legittime in tutti i contratti a prestazioni corrispettive e di durata che non v'è ragione di ritenere vietate - come già si è detto - nel contratto di agenzia, ove non riguardino quegli specifici istituti che, per essere disciplinati da disposizioni inderogabili di legge o di accordi collettivi efficaci erga omnes, non consentono una diversa regolamentazione pattizia.

Ne consegue che del tutto superflua è l'indagine compiuta dal giudice del merito al fine di stabilire se l'inadempimento del Reale, posto a base della dichiarazione di recesso della società proponente, fosse idoneo a legittimare la risoluzione del rapporto, avuto riguardo ai principi innanzi enunciati in ordine ai limiti della indagine del giudice in presenza di clausola risolutiva espressa validamente pattuita. Va, comunque, segnalato un ulteriore errore logico-giuridico in cui il Tribunale è incorso nel dare a detta questione "risposta negativa ... in via di principio, senza cioè un espresso riferimento alla dimensione reale dell'inadempimento".

Sembra, invero, che la sentenza escluda in radice la sussistenza di una "ipotesi di inadempimento", in caso di mancato raggiungimento del livello di produzione concordato in base al rilievo che, essendo l'agente "compensato esclusivamente a provvigioni commisurate agli affari conclusi", il "rendimento specifico" non potrebbe essere "anticipatamente invocato come causa di non versamento dell'obbligazione legale del preavviso" (sic), dal momento che "il ridotto compendio di ordini" si tradurrebbe "inevitabilmente anche in una ridotta indennità di preavviso".

Tale affermazione, oltre ad essere intrinsecamente illogica (il Tribunale non tiene, infatti, conto dell'incidenza sulla misura di detta indennità delle provvigioni su affari conclusi direttamente dal preponente), appare non corretta anche sotto il profilo giuridico.

L'obbligazione fondamentale dell'agente di commercio consiste nel concreto svolgimento, nella zona assegnatagli, di attività diretta a promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente ([art. 1742 Cod. Civ.](#)). Nell'esecuzione del contratto l'agente deve comportarsi secondo buona fede ([art. 1375 Cod. Civ.](#)) e adempiere le obbligazioni assunte con la dirigenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata ([art. 1176 Cod. Civ.](#)). Ne consegue che - contrariamente a quanto sembra ritenere il giudice di appello - egli non può limitare a suo piacimento le prestazioni per il sol fatto che la provvigione è proporzionale agli affari promossi, ma deve porre in essere un'attività quantitativamente e qualitativamente normale ed uniformare il proprio comportamento ai suindicati precetti, la cui inosservanza può ben essere invocata dal preponente come causa di risoluzione del contratto e di risarcimento dei danni, soprattutto quando sia specificamente previsto un determinato livello minimo di produzione, che segna la misura dell'interesse del preponente alla conservazione del vincolo contrattuale, e risulti pattuita la clausola risolutiva espressa in relazione al mancato raggiungimento di quel risultato.

Osserva infine la Corte, in relazione al terzo motivo di impugnazione, che con pieno fondamento la società ricorrente denuncia il totale difetto di motivazione in punto alla conferma della decisione pretorile, con la quale erano state rigettate "le altre domande" della stessa società. Non è dato, invero, comprendere le ragioni per le quali il Tribunale ha disatteso i motivi di appello (di cui non si fa neppure menzione nella sentenza) specificatamente dedotti in relazione a dette domande.

Il ricorso va, pertanto, accolto anche sotto questo ultimo profilo.

Per tutte le considerazioni fin qui svolte l'impugnata sentenza va cassata con rinvio della causa per nuovo esame ad altro giudice di appello, che si designa nel Tribunale di Pavia, il quale si uniformerà agli enunciati principi di diritto e terrà conto, nel motivare la propria decisione, dei su esposti rilievi.

Al giudice di rinvio viene altresì rimesso, a norma dell'art. 385 ult. com. C.P.C., il regolamento delle spese del presente giudizio.

#### **P.Q.M.**

la Corte accoglie il ricorso: cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa per nuovo esame al Tribunale di Pavia - Sezione Lavoro, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso il 16 dicembre 1986.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 27 AGOSTO 1987

 Salva  Archivia  Stampa  Annota

n. 1/1

 Risultati  Nuova ricerca

